



Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio Scientifico – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 ottobre 2022 ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **42/2022**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento vigente;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 2 intitolato “Carta europea dei ricercatori”;

CONSIDERATO che all’articolo 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 218/2016 è riconosciuta agli Enti di Ricerca di cui all’art. 1 l’autonomia statutaria e regolamentare;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio Scientifico dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(*Prof. Luca Crescenzi*)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario
Verbalizzatore
(*Roberto Tatarelli*)



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI
E TECNOLOGI IN CONSIGLIO SCIENTIFICO**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N 42.
DEL 28 ottobre 2022**

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Elettorato attivo e passivo</i>	3
<i>Art. 2 – Procedure Elettorali</i>	3
<i>Art. 3 - Commissione elettorale</i>	5
<i>Art. 4 - Procedura di voto e di scrutinio</i>	5
<i>Art. 5 - Candidati eletti</i>	6
<i>Art. 6 - Decadenza ed incompatibilità</i>	6
<i>Art. 7 - Norme finali</i>	7

ART. 1 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Il presente Regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ed in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e di tutte le misure necessarie per promuovere la parità di genere, disciplina le modalità per l'elezione del componente del Consiglio Scientifico eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto dell'IISG.
2. Hanno diritto di elettorato attivo ai fini della elezione del suddetto componente del Consiglio Scientifico:
 - a) il personale di ruolo dell'Istituto, anche a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, che non sia in posizione di aspettativa senza assegni o di comando presso altra amministrazione;
 - b) i ricercatori appartenenti ad altri Enti pubblici di Ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell'IISG e dagli associati IISG, subordinatamente alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell'Ente e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per poter esercitare il diritto di voto, il requisito soggettivo sopra complessivamente richiamato, deve risultare sussistente alla data di formalizzazione della lista dei titolari del diritto di elettorato attivo, nonché alla data indicata per l'esercizio del diritto di voto.

3. Hanno diritto di elettorato passivo i ricercatori e tecnologi dell'Ente a tempo indeterminato, che non siano in posizione di aspettativa senza assegni o di comando presso altra amministrazione, in considerazione della necessità di garantire la massima continuità della funzione di componente del Consiglio Scientifico durante il suo intero mandato quadriennale.

ART. 2 - PROCEDURE ELETTORALI

1. Le procedure elettorali si svolgono nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il Presidente dell'Ente emana il Decreto con il quale vengono indette le elezioni per

la designazione del componente del Consiglio Scientifico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento;

- b) il Direttore Amministrativo dell'Ente provvede ad emanare un avviso, da pubblicare sul sito internet dell'ente, contenente un invito ai ricercatori appartenenti ad altri Enti pubblici di Ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell'IISG ed agli associati all'IISG, di richiedere la partecipazione all'elettorato attivo;
- c) entro quindici giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Direttore Amministrativo dell'Ente definisce ed approva, con proprio provvedimento, la lista dell'elettorato attivo e invita formalmente i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo a presentare la loro eventuale candidatura;
- d) entro quindici giorni dalla data del provvedimento adottato ai sensi della precedente lettera c), il Direttore amministrativo dell'Ente certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;
- e) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera d), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore amministrativo dell'Ente;
- f) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore amministrativo dell'Ente decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestuale comunicazione mediante pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;
- g) entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, il Direttore Amministrativo con proprio provvedimento forma l'elenco dei soggetti che hanno presentato validamente la propria candidatura. Laddove l'elenco dei candidati non presenti un'equa rappresentanza di genere, stabilita in misura inferiore al 40% dell'altro genere, il Direttore Amministrativo provvede alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature, per un periodo pari a 7 giorni. Decorso infruttuosamente anche tale termine il Direttore Amministrativo con proprio provvedimento forma l'elenco definitivo dei soggetti che hanno presentato

validamente la propria candidatura e fissa la data delle elezioni.

- h) Le procedure elettorali, si svolgono sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale, costituita ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento;
 - i) la commissione elettorale, entro la giornata di chiusura dei seggi, comunica gli esiti delle votazioni al Presidente dell'Ente con le modalità di cui all'art. 5;
 - j) entro sessanta giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Presidente emana il Decreto di proclamazione del candidato eletto e i risultati delle votazioni vengono pubblicati sul Sito Web Istituzionale e trasmessi al Ministero dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti conseguenti.
2. I termini di cui al precedente comma, laddove non diversamente disposto, sono da computarsi in giorni solari; laddove uno di tali termini scada in un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso si intenderà automaticamente prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
3. Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33% + 1 degli aventi diritto.

ART. 3 - COMMISSIONE ELETTORALE

- 1. Su designazione del Presidente, con provvedimento del Direttore amministrativo, è nominata la commissione elettorale, composta da tre membri scelti tra il personale dell'Ente che non abbia presentato la propria candidatura.
- 2. La Commissione si occupa di tutte le operazioni elettorali.

ART. 4 - PROCEDURA DI VOTO E DI SCRUTINIO

- 1. Il voto, individuale e segreto, è espresso in forma scritta con modalità che consentano di preservare l'anonimato e la riservatezza della votazione espressa.
- 2. Ciascun Ricercatore o Tecnologo può esprimere una preferenza unica, attribuendo il proprio voto ad un solo candidato. Sarà, inoltre, possibile non esprimere alcuna preferenza.

3. Le operazioni di voto si svolgono nella data indicata in apposito provvedimento adottato dal Direttore Amministrativo e nell'arco temporale ivi indicato.
4. Al termine del periodo per l'esercizio del voto, la Commissione procede allo scrutinio delle schede. L'operazione si svolge in seduta pubblica al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di scrutinio.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale redige il relativo verbale contenente: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti validi espressi per ciascun candidato, il numero delle eventuali schede bianche, il numero delle eventuali schede nulle, l'indicazione dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. Il verbale viene conservato agli atti dell'Istituto.
6. Il verbale viene trasmesso al Presidente che emana il Decreto di proclamazione del candidato eletto e i risultati delle votazioni.

ART. 5 - CANDIDATI ELETTI

1. Risulta eletto per il Consiglio Scientifico il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.
2. Qualora si registri una parità di voti tra candidati si procederà al ballottaggio tra i candidati in posizione di ex aequo, nei giorni immediatamente successivi allo scrutinio e comunque non oltre il quindicesimo giorno lavorativo dalla sottoscrizione del verbale di scrutinio da parte della Commissione elettorale. L'avvio di un eventuale ballottaggio sarà comunicato tramite avviso sul sito dell'Ente.

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. L'incarico di componente del Consiglio Scientifico non è compatibile con le seguenti cariche e/o funzioni:
 - a) Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
 - b) Direttore amministrativo;
 - c) Responsabile della Struttura di Ricerca dell'Ente;
 - d) Rappresentante Sindacale.

2. Comporta la decadenza della nomina di componente del Consiglio Scientifico dell'IISG il venir meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto di elettorato passivo. Cessa, pertanto, dal suddetto incarico il dipendente posto in quiescenza o comandato presso altra amministrazione o collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il dipendente eletto, qualora sia titolare di carica incompatibile con quella di componente del Consiglio Scientifico ai sensi del comma precedente, è invitato dalla Direzione Amministrativa ad esercitare mediante dichiarazione scritta entro cinque giorni dalla data di adozione del Decreto di proclamazione del candidato eletto il diritto di opzione tra le due cariche. Il mancato esercizio di tale opzione entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'incarico di componente del Consiglio Scientifico e comporta la decadenza.
4. Nel caso di incompatibilità o di rinuncia all'incarico, subentra il primo dei non eletti.

ART. 7 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con le medesime formalità con cui è stato adottato.
2. Il presente Regolamento, approvato da parte del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore a partire dalla data della pubblicazione sul sito web istituzionale dell'IISG.